

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, affiora lo stanziamento suddetto. -

### III - Assicurazioni collettive -

a - Assicurazione collettiva obbligatoria degli agenti e rappresentanti di commercio -

Il Direttore Generale riferisce che lo accordo economico collettivo del 30 giugno 1938-XVI, istituisce uno speciale trattamento di previdenza per gli Agenti e Rappresentanti di commercio, affidandone la gestione ad una apposita Cassa di previdenza. -

Apposite trattative, nelle quali è intervenuta direttamente la Direzione Generale dell'Istituto, avviate con la Federazione Nazionale Fascista degli Agenti e Rappresentanti di commercio per la costituzione presso l'Istituto di detto trattamento di previdenza, hanno dato esito favorevole e sono state definite il 1° dicembre s.a. con la firma di apposite convenzioni. -

L'intero contributo previsto dall'ac.